

Risposta n. 342/2021

OGGETTO: Articoli 101 e 106 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Deducibilità svalutazione crediti di modesto importo.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società dichiara di essere un gestore del servizio che nell'ambito della propria attività offre il servizio a migliaia di utenti, pertanto, a fine esercizio si trova ad avere un'importante quantità di posizioni a credito scadute, spesso individualmente di importo non significativo (cd. Mini Crediti - MC).

L'istante fa presente che in sede di bilancio calcola il valore di presunto realizzo dei crediti commerciali suddividendoli in cluster omogenei per valore e anzianità, oltreché sviluppo rispetto all'esercizio precedente, applicando ad ogni cluster una percentuale di svalutazione derivante dall'esperienza maturata nei precedenti esercizi.

La società prosegue precisando che sul piano contabile, a causa della loro numerosità, non procede alla svalutazione dei singoli crediti, bensì iscrive un fondo svalutazione crediti a massa, coerentemente con le previsioni di cui all'OIC 15 punti 61 e 62, che permettono di calcolare la svalutazione dei crediti sulla base di stime effettuate a livello di portafoglio.

Tanto premesso, la società istante evidenzia di poter astrattamente operare secondo due modelli. Il più semplice, che definisce "Super Semplificato a Masse" (SSM), consiste nel "girare" al 1° gennaio tutti i fondi esistenti (Fondo tassato, Fondo di cui all'articolo 106 del TUIR e Fondo MC) ad una voce di conto economico transitoria (CET) che si accende inizialmente in avere; in corso d'anno tutte le perdite aventi i requisiti richiesti dall'articolo 101 del TUIR vengono contabilizzate in dare nel CET in modo indistinto, senza dover riconoscere se trattasi di perdite relative a posizioni a suo tempo considerate mini crediti. A fine esercizio calcola le esigenze civilistiche di bilancio e accantona una somma pari a tale valore, inserendola in dare nel CET. Il CET, se avente un valore netto negativo (cioè le voci in dare sono maggiori di quelle contabilizzate in avere) viene contabilizzato in "B 10 d" nel bilancio civilistico; se positivo alimenta una voce di ricavo, contabilizzata in A5.

L'istante evidenzia che tale procedura sul piano fiscale genera due variazioni:

quella iniziale in diminuzione, pari all'utilizzo, per riversamento nel CET, del Fondo tassato;

quella finale, in aumento, pari all'accantonamento effettuato al fondo svalutazione crediti tassato.

Precisa ancora che l'accantonamento tassato viene calcolato partendo dal valore dell'accantonamento civile di fine esercizio a cui sottrae l'accantonamento al Fondo MC, pari al plafond dei mini crediti (o stock) esistenti al 31 dicembre, e l'accantonamento di cui all'articolo 106 del TUIR, pari allo 0,5% dei crediti commerciali, assunti al netto del valore dato dal plafond dei mini crediti.

L'istante fa presente che fiscalmente "il metodo SSM genera risultati sul piano fiscale meno efficienti rispetto a quelli che si generano col metodo analitico, cioè seguendo le sorti postume di ogni mini credito precedentemente svalutato, e "questo per due motivi:

(...) il metodo SSM calcola i mini crediti una volta all'anno e poi non li mappa più. Ne consegue che se un mini credito dell'anno "n", nell'anno successivo o

nei seguenti supera la soglia dei 2.500 euro, si perde il potenziale beneficio (non fa parte del plafond MC) allorquando si calcola il plafond dei MC esistenti alla fine di ciascun anno;

il metodo scarica ogni anno completamente il Fondo di cui all'articolo 106 del TUIR; il massimo beneficio fiscale che si può ottenere dalla gestione della svalutazione dei crediti è dato dal riconoscimento fiscale immediato che si può ottenere in relazione al fondo svalutazione crediti esistente; tale riconoscimento è dato dalla somma tra il Fondo MC (o "n" fondi accesi a "n" MC) e il Fondo di cui all'articolo 106 del TUIR. Il Fondo MC è dato da un plafond esistente a fine periodo, su cui la procedura seguita non incide. La procedura SSM, però, svaluta sempre, già all'1.1, il Fondo di cui all'articolo 106; ne deriva che tale fondo sarà sempre pari, al massimo, allo 0,5% del valore dato dai crediti commerciali esistenti alla fine del periodo. Una diversa procedura, ricorrendone le condizioni (per esempio: nessuna o limite perdite nell'anno) non avrebbe svalutato il fondo di cui all'articolo 106, aumentandone così il valore, fino al limite del 5 per cento indicato dallo stesso articolo 106".

La società istante dichiara di essere a conoscenza e di accettare le predette limitazioni, in quanto il vantaggio derivante dalla gestione semplificata dei mini crediti è superiore alla presunta perdita di beneficio fiscale; inoltre, il metodo SSM consente di evitare errori che procedure contabili complesse possono generare.

Nella documentazione integrativa pervenuta con nota n. ...del, l'istante precisa che per recuperare i MC applica la procedura utilizzata con tutti gli utenti. Più precisamente dichiara di agire con sollecita e poi passa alle azioni legali quando il valore residuo, e la situazione del cliente lo rende consigliabile. Procedure diverse sono previste solo per i crediti di maggiore valore, la cui gestione fiscale non è fonte di criticità.

In relazione ai criteri seguiti per la formazione del fondo MC l'istante chiarisce che i crediti vengono assunti al nominale non sono assicurati e il gestore non ha mai

acquistato posizioni di credito a sconto.

In relazione al fondo di cui all'articolo 106 la società fa presente che lo stesso viene calcolato ogni anno in stretta applicazione delle regole stabilite a tale articolo sul valore della massa dei crediti diversi dai MC. Il fondo MC è fissato pari al valore dei MC esistenti al 31 dicembre, a sua volta fissato pari alla somma delle bollette emesse nei confronti dei singoli utenti, scadute da sei mesi e il cui valore complessivo, al netto degli eventuali incassi parziali imputati alle bollette più datate, sia inferiore al valore soglia di 2.500 euro.

Con riferimento alla eventuale ripresa di valore delle rettifiche e degli incassi dei MC la società ribadisce che nella gestione a masse non si pone un problema di ripresa di valore, in quanto, il metodo a masse semplificato si basa sulla misurazione della massa di MC esistente all'inizio dell'esercizio e quello esistente alla fine dell'esercizio.

Nello stesso documento precisa anche che l'adozione del metodo semplificato è finalizzato ad evitare di seguire le vicende legate ai singoli crediti e che in caso di cancellazione dei crediti, l'utilizzo dapprima del fondo di cui all'articolo 106 e poi del fondo MC, risponde ad una procedura più semplice e fiscalmente meno interessante (al riguardo fornisce un esempio numerico), che rappresenta un metodo coerente che se adottato nel tempo non influenza il risultato fiscale di periodo.

In relazione a quanto precede la società istante chiede chiarimenti in merito alla correttezza del modello proposto.

Quesito 1.

Le esigenze civilistiche relative al Fondo tassato sono date da una limitata svalutazione, calcolata per ridurre il valore nominale (o di carico) dei crediti, e dei mini crediti, al valore di presunto realizzo, e sono generate dagli algoritmi applicati ai cluster, che non riconoscono la svalutazione effettiva da associare in via specifica ai mini crediti, essendo un cluster inesistente; poi il gestore, stabilito il valore totale del fondo civilistico, ed effettuato il necessario accantonamento, lo classifica dapprima come Fondo di cui all'articolo 106 del TUIR e, a seguire, come Fondo MC (o accende

"n" fondi che azzerano il valore di "n" MC). È accettabile tale civilistica super svalutazione dei mini crediti, necessaria per ottenere il beneficio fiscale dato dall'immediata possibile svalutazione dei mini crediti, considerando che la norma dispone la deducibilità della svalutazione dei mini crediti "in ogni caso"?

Quesito 2.

Si intravede nella procedura proposta qualche passaggio che viola norme fiscali, laddove i risultati che si ottengono sono perfettamente uguali a quelli ottenibili con la procedura analitica?

Quesito 3.

Il gestore, non avendo la necessaria confidenza con le procedure che stava seguendo per la gestione dei mini crediti, non ha acceso, se non in misura parziale, nel bilancio 2018, un Fondo MC (o "n" fondi che azzerano il valore di "n" MC) pari al valore del plafond MC presente al 31.12.2018; oggi, bilancio 2019, utilizzando la procedura SSM riesce ad utilizzare facilmente il plafond MC; il fatto di utilizzare solo dal 2019 il beneficio fiscale massimo, liberando fondi tassati in esercizi precedenti, costituisce un arbitrario spostamento di materia imponibile (la procedura SSM avrebbe generato minori imponibili in esercizi precedenti) accettabile di sistema, o la nuova procedura può impattare solo nel limite dell'accantonamento effettuato nell'esercizio?

Quesito 4. Qualora si ritenesse che la nuova procedura possa impattare solo nel limite dell'accantonamento effettuato nell'esercizio, si potranno predisporre dichiarazioni a favore, simulando l'applicazione della procedura già negli esercizi in relazione ai quali la citata dichiarazione è ancora possibile (dal 2015)? E con quale metodologia di calcolo, considerando le complesse commistioni esistenti tra i tre fondi presenti in bilancio (Fondo MC, Fondo articolo 106 e Fondo tassato)?

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In relazione ai quesiti posti l'istante propone le seguenti soluzioni.

Quesito 1

La società osserva che l'OIC 15, ai punti 61 e 62 regola la possibilità di gestire le posizioni che hanno un valore unitario non significativo, permettendo di agire a livello di portafoglio e non di singolo credito; detta semplificazione algoritmica permette di valutare i crediti nel bilancio in un modo aderente alle previsioni degli OIC, ma fa perdere di vista la parte di accantonamento riferibile al cluster fiscale dei mini crediti.

Ai fini fiscali, ad avviso della società le svalutazioni e gli accantonamenti quando singolarmente riconducibili a MC sono sempre fiscalmente riconosciuti sulla base di quanto disposto nel TUIR e in particolare: nell'articolo 109, comma 4, in relazione alla previa imputazione dei costi in bilancio per la loro deduzione; nell'articolo 83, ai fini della determinazione del reddito complessivo; nell'articolo 106, in relazione alle svalutazioni e accantonamenti al fondo svalutazione crediti, da cui deriva che le svalutazioni e gli accantonamenti, quando singolarmente riconducibili a mini crediti sono sempre fiscalmente riconosciuti, in quanto le due procedure appaiono avere pari dignità fiscale; nell'articolo 101, in ordine alla deducibilità delle perdite su crediti, dove la locuzione "in ogni caso" lascia intendere che il riconoscimento fiscale svalutazione o accantonamento a fondo prescinde da ogni altra valutazione sulla esigibilità del singolo credito che nel caso di svalutazione di massa non viene proprio effettuata.

Pertanto, l'istante ritiene che avendo acceso un fondo mutualistico, cioè rivolto ad ogni tipo di credito, tale fondo vada usato in via preferenziale su ogni perdita che si realizza nell'anno e quando la società agisce con accantonamenti per massa, accendendo un fondo senza intaccare il valore contabile del credito, laddove ha un plafond MC capiente, tale procedura genera gli stessi effetti che si avrebbero se si svalutasse ogni MC.

In definitiva la società ritiene che "al gestore che calcola le svalutazioni per masse, non sia richiesto stabilire se il costo transitato sull'esercizio sia idealmente riferibile ad una certa percentuale di svalutazione effettuata sui MC, essendo il costo

necessario per accendere il Fondo MC deducibile in ogni caso (articolo 101 TUIR) quando avente un valore totale ricompreso nel plafond dei MC. E del resto, nello stesso modo, allorquando registra delle perdite, va ad utilizzare il fondo in modo indistinto".

L'istante rileva che la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/E del 2013, sembra chiarire che quando vi sono svalutazioni indistinte che hanno acceso un fondo mutualistico, tale fondo, proprio per la sua mutualità, va utilizzato per coprire le perdite postume di qualunque tipo (anche diverse dai MC, quindi); questa indicazione coercitiva (la perdita deve essere integralmente imputata) sull'utilizzo mutualistico (o indistinto) postumo, lascia intendere che il fondo stesso ha integrale riconoscimento. Ma secondo l'istante, un fondo che deriva da accantonamenti effettuati da chi non sa riconoscere (non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo) se le singole svalutazioni/accantonamenti riferiscono, o meno, ai MC, è deducibile solo in quanto lo è nel limite del plafond MC.

In conclusione, secondo la società il legislatore ha disegnato due cluster fiscali quello dei MC, fiscalmente ammesso e deducibile al 100%, e gli altri, deducibili nel limite annuo dello 0,5% di cui all'articolo 106 del TUIR, pertanto, la corretta valutazione civilistica della svalutazione globale effettuata in bilancio è la premessa necessaria per poter effettuare svalutazioni fiscalmente ammesse nel rispetto del principio della previa imputazione ex articolo 109 del TUIR. Il cluster MC fissa una misura non arbitraria, logica e forfettaria che indica quale sia il costo civile fiscalmente ammesso nel periodo.

L'istante fa presente, quindi, che nel caso specifico, non ha derogato a nessuna regola di bilancio e che intende utilizzare "una norma fiscale a carattere forfettario, con cui si dà riconoscimento fiscale ad un costo iscritto nella giusta voce di riferimento, col valore corretto, e in ossequio alla citata previsione di cui all'OIC 15 che permette di agire a livello di portafoglio". In conclusione, ritiene che l'accantonamento civilistico effettuato con un conteggio basato sui cluster civilistici,

che comprendono MC ma anche posizioni diverse dai MC, offra la copertura civilistica richiesta dall'articolo 109 comma 4 del TUIR, prerequisite necessario per ottenere, ricorrendo le altre condizioni (capienza del plafond MC) l'immediata deduzione fiscale dell'accantonamento acceso al Fondo MC, gestito a masse.

Quesito 2.

La società ritiene che la procedura descritta realizza gli stessi risultati civili e fiscali che si avrebbero gestendo singolarmente le vicende postume dei MC svalutati.

A suo parere, il metodo semplificato non ostacola l'applicazione delle norme fiscali e agevola i controlli anche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Quesito 3.

La società interpellante ritiene che la mancata utilizzazione del beneficio fiscale relativo ai MC nel 2018 non impedisce di fruire del beneficio fiscale massimo dal 2019, liberando fondi tassati in esercizi precedenti.

Quesito 4.

L'istante ritiene che laddove si considerasse indebito fruire di un vantaggio fiscale che doveva essere conseguito già negli anni precedenti, propone una nuova procedura chiamata SSM2 che implica la presentazione di dichiarazioni integrative a favore. In caso di riduzione del fondo civilistico finale, la società ritiene corretto che il Fondo di cui all'articolo 106 venga ridotto solo dagli utilizzi derivanti dalle perdite aventi i requisiti dell'articolo 101 del TUIR contabilizzate nell'esercizio, mentre il Fondo MC debba essere sempre pari al plafond dei MC presente al 31.12 e il Fondo tassato venga calcolato per differenza.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si fa presente che la risposta che segue prescinde da valutazioni di ordine contabile esulando dall'esame della scrivente eventuali procedure adottate sul piano civilistico ai fini del riallineamento del doppio binario che si crea a

seguito della svalutazione civilistica, e conseguente deduzione fiscale, dei "crediti di modesto importo" nell'esercizio in cui risultano soddisfatti i criteri quantitativi e temporali previsti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR.

Il citato articolo 101, del TUIR concernente "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite" al comma 5 disciplina le perdite su crediti precisando, tra l'altro che le « (...) perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. » Lo stesso comma prevede, inoltre, che si considerano presenti gli elementi certi e precisi che determinano la deducibilità della perdita in tutti i casi di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Con circolare n. 26/E del 1° agosto 2013 l'Agenzia, con riferimento al rispetto del principio di competenza, al paragrafo 4.2 ha precisato che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, nel rispetto del principio di previa imputazione considerato realizzato anche nel caso in cui a conto economico confluisce il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.

In quella sede è stato altresì precisato che « nel caso di svalutazioni effettuate "per masse" - in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo - la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate.»

Con la circolare del 4 giugno 2014 n. 14/E al paragrafo 5, con riferimento al fondo gestito per masse, è stata precisata la modalità operativa a regime della

deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità. In particolare è stato affermato che « Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR (cfr. circolare n. 26/E del 2013). Ciò comporta, la necessità di monitorare le vicende successive relative ai predetti crediti che:

non possono generare ulteriori perdite al momento della loro successiva cancellazione dal bilancio;

non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del plafond di cui all'articolo 106 del TUIR.

Inoltre, il fondo svalutazione (non dedotto) per la parte corrispondente ai predetti crediti di modesta entità non può generare variazioni in diminuzione in caso di utilizzo, al pari del fondo già dedotto secondo quanto disposto all'articolo 106 del TUIR. Resta, ovviamente fermo, il principio per cui la quota di perdite su crediti deducibile è quella eccedente l'ammontare del fondo svalutazione che ha avuto riconoscimento fiscale per il tramite della deduzione ai sensi del citato articolo 106 del TUIR.»

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel rivedere la disciplina delle perdite su crediti, ha individuato con maggiore precisione i criteri temporali che individuano il momento a partire dal quale è possibile procedere alla cancellazione del credito dal bilancio in adesione ai principi contabili, qualificando tale momento rilevante anche al fine della deduzione fiscale della perdita. Infatti all'articolo 13, comma 3, ha precisato che «L'articolo 101, comma 5, (...) si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità (...) deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi (...) ed eventualmente non

dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili». Nella relazione illustrativa al predetto Decreto, con riguardo alla richiamata disposizione, viene affermato che «la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti, nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio». Pertanto, a seguito della citata norma di interpretazione autentica, compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale: in presenza di svalutazioni contabili analitiche o forfetarie, la deduzione del componente negativo divenuto fiscalmente rilevante non opera in modo automatico, ma è dunque rimessa all'impresa creditrice con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

In relazione a quanto precede, con riferimento ai quesiti posti dall'istante si osserva quanto segue.

Quesito 1

L'articolo 106, del TUIR concernente "Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti" al comma 1 dispone, tra l'altro, «Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.»

Al successivo comma 2, stabilisce che «Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi,

sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.»

In sostanza la citata disposizione normativa equipara, ai fini della costituzione del "fondo fiscale", le svalutazioni e gli accantonamenti.

Ne consegue, quindi, che gli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti, soddisfano il requisito della previa imputazione ai sensi dell'articolo 109, comma 4, del TUIR. Pertanto, se i MC transitano a conto economico come accantonamenti, se presentano i requisiti di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, sono deducibili.

Quesiti 2 -3 -4 -5

In relazione alla procedura contabile che la società intende seguire nel momento in cui gestisce le vicende postume sui crediti di carattere commerciale o derivanti da insolvenze fiscalmente riconosciute si osserva quanto segue.

Come precisato nella citata circolare n. 14/E del 2014, nell'esercizio in cui sopravvengono gli elementi certi e precisi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, il credito corrispondente alla svalutazione operata, che si tramuta in perdita su crediti, deve considerarsi non più esistente ai fini fiscali, così come simmetricamente il fondo relativo a tale svalutazione deve considerarsi non più esistente.

Per i MC è noto che gli elementi certi e precisi si verificano quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, pertanto, dal momento in cui si verificano le predette condizioni gli stessi se oggetto di svalutazione possono essere dedotti interamente al 100 per cento, a fronte della costituzione di un fondo che sarà dunque considerato fondo dedotto avente solo rilevanza civilistica. Pertanto, nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione dei MC precedentemente svalutati e interamente dedotti l'utilizzo del fondo è irrilevante fiscalmente.

Per i crediti diversi dai MC, il legislatore all'articolo 106 al comma 1, prevede la

deducibilità delle svalutazioni operate in applicazione dei corretti principi contabili, in ciascun esercizio, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi fino a quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Il fondo costituito a fronte di tali svalutazioni e accantonamenti è, quindi, un fondo parzialmente dedotto, pertanto, nell'esercizio in cui per tali crediti si verificano i requisiti di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, la loro cancellazione in bilancio implicherà ai sensi del comma 2, dell'articolo 106, il previo utilizzo del fondo dedotto di cui all'articolo 106, prima della deduzione delle ulteriori perdite che soddisfano i requisiti dell'articolo 101, comma 5 del TUIR.

In relazione a quanto precede, data la diversa natura del fondo svalutazione crediti costituito a fronte dei MC, che ai fini fiscali risulta interamente dedotto, rispetto a quello costituito in applicazione dell'articolo 106 del TUIR, che invece è parzialmente dedotto e che deve essere utilizzato nell'esercizio in cui in relazione ai crediti svalutati si verificano i requisiti della certezza e precisione di cui al più volte citato articolo 101, nell'esercizio in cui avviene la cancellazione dei MC, non si producono effetti fiscali e non può essere utilizzato il fondo di cui all'articolo 106 destinato a coprire le perdite di periodo.

In altri termini, il fondo costituito a fronte delle svalutazioni relative a crediti per i quali non sussistono gli elementi certi e precisi è un fondo il cui utilizzo, ai fini fiscali, deve avvenire nell'esercizio in cui si verificano i predetti elementi, l'obbligo del previo utilizzo del fondo dedotto di cui all'articolo 106, comma 1, del TUIR, riguarda le sole perdite divenute deducibili nell'esercizio X e non quelle dedotte nell'esercizio X-1.

Resta fermo che in caso di incasso di MC svalutati la sopravvenienza fiscalmente rilevante che emerge fa recuperare al Fondo MC le sue caratteristiche di fondo tassato, con la conseguenza che le svalutazioni pregresse costituiscono la base per dedurre

perdite su altri crediti.

In definitiva si ritiene che sul piano fiscale in relazione alla gestione dei MC, il Fondo svalutazione di cui all'articolo 106 del TUIR possa essere utilizzato solo nell'esercizio in cui il contribuente provveda, in assenza di svalutazioni pregresse dedotte, alla loro cancellazione in bilancio in applicazione dei principi contabili.

In altri termini, indipendentemente dalle procedure di calcolo che s'intende seguire, la cancellazione in bilancio dei MC svalutati e dedotti in un esercizio precedente non potendo implicare più alcuna deduzione, non può produrre effetti fiscali.

Nel caso in esame l'istante propone una gestione semplificata dei crediti a masse che prevede in sostanza l'eliminazione del doppio binario del fondo civile rispetto a quello fiscale. Tale finalità sarebbe realizzata facendo in modo che a fine esercizio il fondo civilistico calcolato in base alle esigenze di bilancio, sul piano fiscale sia sempre corrispondente: al fondo di cui all'articolo 106, nella misura dello 0,50 per cento dei crediti commerciali, al fondo MC, pari il plafond dei MC risultanti in bilancio, al fondo tassato, calcolato per differenza ovvero riducendo il fondo civilistico del fondo di cui all'articolo 106 e del fondo MC. Tale procedura presuppone tendenzialmente l'azzeramento nel corso di ogni esercizio del fondo di cui all'articolo 106 (mediante l'utilizzo indifferente dello stesso sia per i MC che per i crediti commerciali) e la sua ricostituzione alla fine dell'esercizio nella misura dello 0,5 per cento dei crediti commerciali.

Al riguardo si osserva che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 83 del TUIR «il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione». In altri termini, le variazioni da apportare in sede di dichiarazione sono l'effetto dell'applicazione di disposizioni fiscali. Pertanto, indipendentemente dalla procedura contabile adottata dal contribuente,

non si condivide la soluzione proposta, ai fini IRES, poiché tale procedura presuppone delle variazioni fiscali legate all'utilizzo del fondo di cui all'articolo 106, non previste in applicazione delle menzionate disposizioni di cui all'articolo 83 del Tuir. Di conseguenza, devono considerarsi assorbiti i quesiti n. 4 e 5.

**Firma su delega della Direttrice centrale
Danila D' Eramo**

IL CAPO SETTORE

(firmato digitalmente)